CODICE ETICO E REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DELLA COLLANA

Seminario Giuridico della Università di Bologna

Art. 1

(Ambito di applicazione, contenuti e finalità della Collana)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di ammissione e di revisione delle opere destinate alla pubblicazione, in modalità *open access*, nella Collana *Seminario Giuridico della Università di Bologna.*

2. La Collana pubblica gli scritti di cultori del diritto che abbiano un rapporto di collaborazione in essere con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. Include opere monografiche e collettanee (come, per esempio, atti di Convegni e di Seminari di studio) che trattano tematiche giuridiche in conformità alla vocazione interdisciplinare che le è propria e nel rispetto della libertà di ricerca scientifica costituzionalmente garantita. Nella Collana possono essere pubblicate anche raccolte di saggi ed articoli corredate di qualificata introduzione critica, nonché edizioni critiche di testi o di fonti corredate di uno studio introduttivo.

3. La finalità della Collana è di promuovere la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta da cultori del diritto, italiani e stranieri, che si contraddistinguano per scientificità ed originalità, apportando un contributo di rilievo all'evoluzione della scienza giuridica e del dibattito scientifico nazionale e/o internazionale.

4. Ciascuna parte coinvolta nei processi di ammissione, di revisione e di pubblicazione (Autore, Direzione, Comitato scientifico, Redazione, Revisori, Editore) è tenuta a conoscere e a condividere quanto previsto nel presente Regolamento al fine di assicurare buone prassi di pubblicazione scientifica. Inoltre, ciascuna parte coinvolta si impegna a vigilare sugli aspetti etici delle pratiche di ricerca, in aderenza ai principi elaborati dal *Committee on Publication Ethics*.

Art. 2

(Organi della Collana e rispettivi compiti e responsabilità)

1. La Collana *Seminario Giuridico della Università di Bologna* si compone dei seguenti organi: Direzione (composta da Direttore e Vice Direttore), Comitato scientifico, Redazione.

2. Il ruolo di Direttore e Vice Direttore della Collana sono ricoperti, rispettivamente, dal Direttore e Vice Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il Direttore e il Vice Direttore hanno il compito di svolgere una valutazione preliminare sulla pubblicabilità dell'opera, di provvedere alla realizzazione del piano editoriale stabilito dal Comitato scientifico, di assicurare il funzionamento ordinario della Collana, di curare i rapporti con l'Editore. Inoltre, il Direttore o il Vice Direttore presiede le riunioni del Comitato scientifico ed assicura l'indipendenza della procedura di revisione, anche nelle ipotesi in cui siano pubblicate opere di membri della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana. Direttore e Vice-Direttore cessano dall'incarico all'interno della Collana al termine del loro mandato quali Direttore e Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

3. Il Comitato scientifico è composto da docenti in servizio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Per ciascun settore scientifico-disciplinare è designato un membro, scelto tra i professori di prima fascia; in assenza di professori di prima fascia, la designazione avviene tra i professori di seconda fascia; in mancanza anche di questi ultimi, tra i ricercatori. Del Comitato scientifico, oltre ai docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche, fanno parte docenti in servizio presso altri atenei italiani e stranieri. La composizione del Comitato scientifico è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento. Il mandato dei componenti è di durata triennale e cessa in ogni caso con il loro collocamento a riposo. Il Comitato scientifico si riunisce, anche per via telematica, previa convocazione del Direttore o –su delega di quest'ultimo– del Vice Direttore. Il Comitato scientifico è responsabile della decisione di pubblicare le opere di cui è stato chiesto l'inserimento in Collana, secondo le politiche editoriali della Collana stessa e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, avvalendosi del supporto di almeno due Revisori esterni. Il Comitato scientifico, inoltre, elabora il piano editoriale della Collana,

assume le decisioni ordinarie e straordinarie ed assicura l'osservanza del presente Regolamento.

4. La Redazione, composta di due membri, è nominata dalla Direzione e svolge i seguenti compiti: ricevere copia delle opere ammesse alla pubblicazione dal Direttore o dal Vice Direttore; verificarne la corrispondenza ai criteri redazionali della Collana; contattare, su indicazione della Direzione, i Revisori esterni, inviando loro la scheda da compilare e da sottoscrivere ai fini della valutazione; curare i rapporti con l'Autore, comunicando i giudizi espressi dai Revisori, dei quali deve essere garantito l'anonimato; custodire le schede di valutazione in un apposito archivio; ricevere dall'Autore la versione definitiva dell'opera, in seguito da trasmettere all'Editore ai fini della sua pubblicazione.

5. Se un componente degli Organi della Collana identifica o riceve una segnalazione di un problema rilevante in merito a errori, imprecisioni, conflitto di interesse, controversie sulla paternità dell'opera (*authorship disputes*) ovvero a casi di cattiva condotta (*misconduct*) come riproduzione di testi altrui o riproposizione di testi propri già pubblicati (*text recycling*) o pubblicazione ridondante (*redundant/duplicate publication*), che coinvolgano uno o più autori, ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione al all'Autore e all'Editore, in modo che si intraprenda ogni azione necessaria per chiarire la questione, espletando indagini e consentendo alla persona interessata di difendersi. Il Comitato scientifico può, a seconda dei casi, decidere di respingere l'istanza di inserimento in Collana (*rejection*) ovvero, se l'opera è già stata edita, di rendere nota una correzione (*correction*) o una ritrattazione (*retraction*), definendo la questione secondo le *guidelines* elaborate dal *Committee on Publication Ethics*. Le misure adottate possono essere precedute dall'inserzione, nella pagina *web* ufficiale della Collana, di un''espressione di preoccupazione' (*expression of concern*), qualora il Comitato Scientifico reputi necessario avvisare i lettori in merito ad indagini o azioni in corso, il cui esito potrebbe influenzare l'attendibilità dei contenuti delle opere incluse nella Collana. Di ogni intervento relativo alla modifica, alla correzione o al ritiro delle opere già pubblicate verrà in ogni caso data notizia sulla pagina *web* ufficiale della Collana.

Art. 3 (Consenso e doveri dell'Autore)

1. Con l'invio del progetto editoriale o dell'opera completa alla Direzione della Collana, l'Autore esprime il consenso a sottoporre il testo dell'opera alla valutazione di docenti e di esperti del settore scientifico disciplinare di riferimento o di settori affini, esterni agli organi della Collana e scelti dalla Direzione, nel rispetto della regola della revisione tra pari e previa comunicazione al Comitato scientifico.

2. L'Autore assicura che l'opera sia pienamente originale e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, che esse siano adeguatamente parafrasate o letteralmente riprodotte nel testo con precisi riferimenti in nota. L'Autore ha l'obbligo di citare le pubblicazioni rilevanti ai fini della redazione dell'opera proposta. I lavori basati su ricerca originale devono essere corredati di un accurato resoconto delle indagini svolte, nonché di una adeguata argomentazione del risultato scientifico perseguito.

3. L'opera trasmessa alla Direzione della Collana non deve essere stata pubblicata come materiale protetto da *copyright* da altri editori. I progetti editoriali o le opere in corso di valutazione non devono essere sottoposti ad altre collane né ad altri editori ai fini della pubblicazione.

4. Gli autori, una volta inviato il progetto editoriale o l'opera ultimata in ogni sua parte, concordano che, in caso di pubblicazione, l'opera stessa sia consultabile in modalità *open access* nella pagina *web* ufficiale della Collana (licenza CC-BY 4.0 – Attribuzione 4.0 Internazionale) per promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica svolta da cultori del diritto italiani e stranieri, in conformità alle norme editoriali. A tal fine, in vista della pubblicazione, viene sottoposta agli autori un'apposita liberatoria per la cessione dei diritti sulle opere della Collana, da restituire debitamente compilata e firmata. L'Editore riconosce agli autori il diritto di autoarchiviare in modalità *open access* le proprie opere sul *web* e in depositi personali e/o istituzionali purché siano diffuse nella versione editoriale pubblicata nella pagina *web* ufficiale della Collana e il deposito sia corredato dalla indicazione del sito utilizzato dall'Editore. Tutte le opere della Collana sono pubblicate nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d'autore.

5. Al momento della presentazione del progetto editoriale o dell'opera, l'Autore è tenuto a segnalare l'esistenza di conflitti economici o conflitti di interesse di diversa natura che possano influenzare i risultati o l'interpretazione dell'opera stessa. Le fonti di supporto economico devono essere espressamente indicate.

6. La paternità letteraria dell'opera è limitata a coloro che: a) danno un contributo sostanziale all'ideazione, alla progettazione, all'analisi e all'interpretazione dell'opera; b) redigono l'opera o la revisionano criticamente in relazione a importanti contenuti intellettuali; c) approvano la versione finale dell'opera da pubblicare. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-autori, secondo l'ordine stabilito da questi ultimi, indicando l'apporto specifico di ciascuno allo studio e alla pubblicazione. Uno o più co-autori, se designati quali responsabili dell'integrità del lavoro nel suo complesso, devono garantire che i nominativi di tutti i co-autori siano inclusi nell'opera, che ciascuno di essi abbia preso visione ed approvato la versione definitiva della stessa e concordi in merito alla sua presentazione per la pubblicazione nella Collana. Altre persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, pur non essendo autori, è opportuno siano menzionate tra i ringraziamenti.

7. Qualora un Autore riscontri inesattezze o errori significativi, anche se commessi in buona fede, nell'opera pubblicata, ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Direzione e alla Redazione della Collana e all'Editore, cooperando al fine di correggere o di ritrattare in tutto o in parte i contenuti dell'opera stessa.

8. L'Autore è tenuto ad attenersi ai criteri redazionali adottati dalla Collana. Essi sono comunicati all'Autore, a seguito dell'accettazione dell'opera per la pubblicazione, per la redazione della versione definitiva del testo da trasmettere all'Editore.

Art. 4
(Inserimento dell'opera nella Collana)

1. L'interessato è tenuto ad inoltrare la proposta di inserimento in Collana alla Direzione, allegando un dettagliato progetto editoriale ovvero

il testo completo dell'opera in due versioni, l'una identificabile, l'altra anonima, in formato elettronico.

2. La Direzione esamina l'istanza di inserimento in Collana presentata dall'Autore, valutando preliminarmente la pubblicabilità o meno del progetto editoriale o dell'opera. La Direzione può respingere i progetti editoriali e le opere presentate che siano palesemente prive dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza, senza discriminazioni basate su razza, origine etnica, cittadinanza, orientamento religioso, politico o scientifico degli autori. Pertanto, ancora prima di procedere alla valutazione, la Direzione ne accerta la pertinenza all'ambito dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, o, sentito il Comitato scientifico, valuta (in caso di pertinenza del contributo ad altri settori scientifici) se il tema trattato possa comunque essere di interesse per gli studiosi dei settori di riferimento della Collana.

3. Nel caso in cui il vaglio preliminare abbia dato esito positivo, la Direzione avvia la procedura di revisione, osservando le disposizioni del presente Regolamento. La Redazione invia il contributo dell'Autore in forma anonima a due Revisori esterni, ad esso almeno pari, indicando il termine di consegna della scheda di valutazione debitamente compilata e firmata.

4. Gli autori delle opere pubblicate nella Collana devono essere in maggioranza studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri, ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni, ovvero ancora dotati di prestigio nella comunità scientifica internazionale, garantendo apertura e pluralismo in ragione della varietà dell'origine culturale e della matrice accademica.

Art. 5
(Modalità e finalità della procedura di revisione dell'opera)

1. La Collana *Seminario Giuridico della Università di Bologna* adotta la procedura di revisione tra pari (*peer review*) con sistema doppiamente cieco (*double blind*): l'Autore non conosce l'identità dei Revisori e questi ultimi non conoscono quella dell'Autore.

2. Le procedure di revisione sono formalizzate in modo da garantire integrità e etica della pubblicazione scientifica, trasparenza, autonomia dei Revisori e, in generale, assenza di conflitti di interesse.

Art. 6
(Opere sottoposte a valutazione)

1. Sono sottoposte a revisione le opere la cui pubblicabilità è stata previamente valutata dalla Direzione della Collana. Nel caso in cui l'opera sia ritenuta pubblicabile, al suo interno si riporterà di regola l'annotazione "le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*".

Art. 7
(Scelta dei Revisori)

1. I Revisori sono individuati dalla Direzione tra studiosi, in ruolo e fuori ruolo, italiani e stranieri, esperti dei settori scientifico-disciplinari della Collana, che siano disponibili ad esaminare in tempi brevi l'opera sottoposta alla loro valutazione e che accettino espressamente i criteri e le modalità previste per l'espletamento del loro compito.

2. Non possono essere affidate revisioni di singole opere ai componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana.

3. Nel caso in cui debba essere valutata un'opera collettanea, la Direzione può nominare un singolo revisore o più revisori. La revisione tuttavia di norma ha per oggetto l'opera collettanea nel suo complesso.

4. La Direzione della Collana, pur nel rispetto dell'anonimato dell'Autore e dei Revisori, assicura che a questi ultimi non siano sottoposte opere rispetto alle quali abbiano o possano avere conflitti di interesse. In ogni caso non possono svolgere l'incarico di Revisore coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con l'Autore dell'opera ovvero abbiano valutato l'opera o ne abbiano supervisionato la realizzazione.

5. L'elenco dei nominativi dei Revisori è conservato nell'archivio curato dalla Redazione della Collana, garantendo la regola dell'anonimato.

Art. 8

(Criteri per la valutazione dell'opera)

1. Ai fini della valutazione, è necessario che l'opera considerata scientifica secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina si segnali per l'originalità, l'ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell'analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito nazionale e/o internazionale (ove rilevante per la disciplina).

2. La valutazione dei Revisori non può tenere conto delle convinzioni personali, degli indirizzi teorici o delle appartenenze di scuola dell'Autore, ma verifica soltanto: a) l'originalità dell'impianto metodologico e dei risultati; b) la correttezza degli stessi; c) l'ampiezza della conoscenza critica della dottrina e della giurisprudenza; d) la coerenza interna formale (tra titolo e sommario) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'Autore); e) la chiarezza dell'esposizione.

Art. 9

(Doveri dei Revisori)

1. Gli esperti scelti come Revisori si impegnano: a) ad osservare scrupolosamente i criteri indicati nell'art. 8; b) a trattare il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato e a distruggere tutte le copie elettroniche e a stampa dell'opera ancora in bozza e le loro stesse relazioni, una volta ricevuta la conferma della Redazione che esse sono state ricevute; c) a non rivelare ad altri quali scritti hanno giudicato; d) a non diffondere tali scritti nemmeno parzialmente e a non utilizzare informazioni e idee acquisite mediante la revisione per finalità scientifiche ovvero personali; e) ad esprimere un giudizio per ognuno dei parametri indicati nella scheda di valutazione trasmessa dalla Redazione, ad uso esclusivo e riservato della medesima, da restituire debitamente compilata e firmata entro il termine di trenta giorni; f) a formulare un sintetico giudizio sul contributo, che tenga conto dei criteri di cui all'art. 8 e sia espresso in modo chiaro e motivato con obiettività, prudenza e rispetto al fine, se necessario, di aiutare l'Autore a migliorare la qualità ed il valore scientifico del suo lavoro. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve essere preferibilmente accompagnata da una corrispondente

citazione; g) a comunicare alla Direzione o alla Redazione della Collana gli elementi emersi dopo la valutazione del contributo, nel caso in cui essi influiscano sull'esito del giudizio previamente espresso.

2. Il Revisore selezionato, che ritenga di non avere la competenza necessaria per valutare il manoscritto assegnato ovvero che non sia in grado di adempiere al suo incarico nei tempi richiesti, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Collana, rinunciando a partecipare al processo di revisione o inoltrando una richiesta di proroga dei termini di espletamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui i Revisori individuino la paternità dell'opera e versino in una posizione di conflitto di interesse derivante da precedenti rapporti di concorrenza, di collaborazione o altro tipo di collegamento con l'Autore e gli enti di appartenenza o comunque di afferenza, sono tenuti a rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione della Collana.

4. I Revisori sono tenuti a comunicare alla Direzione se sussista una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione significativa tra l'opera da valutare e qualunque altro documento pubblicato di cui hanno conoscenza personale.

Art. 10
(Esiti della valutazione)

1. I Revisori esterni valutano l'opera esprimendo un giudizio per ciascuno degli elementi indicati nella scheda di valutazione.

2. Nel giudizio finale i Revisori sono tenuti ad indicare se l'opera è pubblicabile ovvero non pubblicabile, formulando un parere sintetico nel quale possono commentare l'opera e impartire suggerimenti all'Autore, specialmente nell'ipotesi in cui la pubblicazione dell'opera stessa sia condizionata all'apporto di modifiche e/o integrazioni ritenute da uno o entrambi i Revisori necessarie e da specificare nella scheda di valutazione.

3. L’esito della valutazione e i giudizi espressi dai Revisori sono comunicati all’Autore a cura della Redazione della Collana, nel rispetto dell’anonimato dei Revisori medesimi.

4. I Revisori hanno il compito di identificare la presenza di riferimenti bibliografici rilevanti per il contributo sottoposto a valutazione non citati ovvero non adeguatamente considerati dall’Autore.

5. Qualora uno o entrambi i Revisori ritengano necessario che l’Autore apporti modifiche e/o integrazioni all’opera sottoposta a valutazione, si rendono disponibili a valutare una seconda volta la nuova versione dell’opera stessa riveduta e corretta, al fine di accertare se questa possa considerarsi pubblicabile. In questo caso, l’Autore è tenuto a dare conto delle modalità con le quali ha recepito le indicazioni di uno o entrambi i Revisori esterni.

6. Qualora i giudizi espressi dai Revisori siano tra loro discordanti, la Direzione invia il contributo ad un terzo Revisore. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte del terzo Revisore, l’opera non può essere pubblicata. Nel caso di giudizio positivo conforme espresso dal terzo Revisore, la decisione finale sulla pubblicazione spetta al Comitato scientifico.

7. Sulla scorta dei dati della scheda e del giudizio sintetico espresso dai Revisori, la Direzione, una volta accertata l’osservanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 e l’adempimento dei doveri dei Revisori di cui all’art. 9, sottopone la proposta di inserimento in Collana dell’opera giudicata pubblicabile al Comitato scientifico. I membri del Comitato scientifico ricevono apposita comunicazione con allegata l’opera in via informatica e sono tenuti ad esprimere il loro parere entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancato riscontro, il parere sulla pubblicabilità dell’opera si presume positivo. L’opera è pubblicata a meno che la maggioranza dei membri del Comitato scientifico abbia espresso motivatamente la sua contrarietà.

Art. 11
(Doveri di riservatezza)

1. I Revisori e i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo la chiusura del processo di revisione e l'eventuale pubblicazione dell'opera.

2. I componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana sono tenuti a non divulgare alcuna informazione sui testi inviati ad alcun soggetto diverso da autori, Editore, Revisori potenziali e incaricati della valutazione e membri degli organi della Collana, a seconda dei casi.

3. Il materiale inedito contenuto nelle opere sottoposte alla Collana e non ancora pubblicato deve essere trattato come un documento riservato. Esso non può essere usato dai membri della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione della Collana nonché dai Revisori potenziali e incaricati della valutazione per proprie ricerche, senza il consenso dell'Autore.

4. Gli organi della Collana assicurano il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy e dei dati personali. I dati di cui vengono in possesso i componenti degli organi della Collana sono da questi trattati nel rispetto della disciplina vigente e, in ogni caso, per le sole finalità inerenti alla gestione editoriale della Collana.

5. La documentazione relativa alle opere sottoposte a valutazione ed in seguito pubblicate, ai testi respinti a seguito di decisione assunta dalla Direzione o dal Comitato scientifico a maggioranza e a quelli respinti una volta concluso il processo di revisione è conservata negli archivi a cura della Redazione della Collana, garantendo la riservatezza dei rispettivi contenuti.

Art. 12

(Spese di pubblicazione dell'opera)

1. Per quanto concerne le spese di pubblicazione dell'opera, si rinvia agli accordi vigenti al momento della pubblicazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Editore.

Art. 13

(Accessibilità e modificabilità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento per le pubblicazioni della Collana del *Seminario Giuridico della Università di Bologna* è liberamente consultabile nella pagina *web* ufficiale della Collana.

2. Il Regolamento può essere modificato, su proposta della Direzione, con delibera del Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice.

Bologna, 10 marzo 2026